



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 252/2009, presentata da François Espuche, cittadino francese, a nome dell'associazione Gratte Papiers, corredata di 14 firme, su presunte violazioni della legislazione ambientale europea in relazione al progetto di costruzione di una discarica a Lassac (Sallèles Cabardès, Aude)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la decisione delle autorità locali di Aude in merito alla costruzione di una discarica a Lassac. Sostiene che il progetto sarebbe in violazione della legislazione europea in materia di rifiuti e in particolare della direttiva 75/442/CE, modificata dalla direttiva 2006/12/CE. Il firmatario denuncia la scelta di Lassac, ancora oggetto di un forte inquinamento da arsenico a causa dell'attività dell'ex sito industriale di Salsigne. Sostiene inoltre che la decisione è stata presa senza un'adeguata consultazione preventiva dell'opinione pubblica. Secondo il firmatario, la scelta del sito non tiene in considerazione la mancanza di argilla e il fatto che dovrebbe essere trasportata dall'esterno. Il firmatario afferma che la decisione inoltre trascura che la discarica sarà ubicata a una distanza di 20 metri da una strada regionale e che una volta riempita supererebbe di 90 metri il livello stradale. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione e di far annullare il progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009

"A livello comunitario, le discariche sono disciplinate dalla direttiva 1999/31/CE¹ relativa alle discariche di rifiuti. Secondo l'allegato I della direttiva in questione, per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a) la distanza fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
- b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
- c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
- d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;
- e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

La discarica può ottenere l'autorizzazione solo se le caratteristiche del sito rispetto ai requisiti di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non pone alcun grave rischio ambientale.

La selezione dell'ubicazione della discarica e la decisione di autorizzare una discarica devono essere prese dalle competenti autorità di uno Stato membro, le quali devono valutare i rischi che l'apertura di nuovi impianti di gestione dei rifiuti comporta. La Commissione non può interferire con l'attività delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda l'ubicazione e le caratteristiche di queste infrastrutture, purché le decisioni siano adottate nel rispetto del diritto comunitario in materia di ambiente.

Secondo l'articolo 8 della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, l'autorità competente concede l'autorizzazione per la discarica solo qualora il sito della discarica rispetti tutti i requisiti indicati nella direttiva in oggetto e in altra normativa applicabile. La Commissione ha preso nota delle osservazioni formulate dal firmatario circa il processo decisionale con cui il Conseil général de l'Aude ha deliberato la costruzione di una discarica a Lassac. L'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE² stabilisce, tra l'altro, che i piani di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE³ del Consiglio debbano essere sottoposti alla partecipazione del pubblico, in conformità delle disposizioni definite nel summenzionato articolo 2. È importante sottolineare che la direttiva 2003/35/CE è stata adottata al fine di garantire la totale compatibilità della legislazione comunitaria con la convenzione di Århus.

Poiché, per rispondere alla petizione, la Commissione necessita di informazioni concrete sul processo decisionale, è stata inviata una lettera alla Rappresentanza permanente della Francia.

Conclusioni

Tenendo conto di quanto suesposto, la Commissione rileva l'assenza di elementi che possano indicare una violazione nel caso di specie degli obblighi definiti dalla direttiva 1999/31/CE

¹ GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.

² Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

³ La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, con le successive modifiche, è stata codificata dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

relativa alle discariche di rifiuti.

Occorre notare che la Commissione non è competente a individuare i siti specifici da usare come discariche, o a valutare qualsiasi rischio correlato. Tali attività rientrano nell'ambito del mandato delle autorità nazionali.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla partecipazione del pubblico al potere decisionale, la Commissione informerà il firmatario in merito alla propria valutazione, una volta pervenuta la risposta delle autorità francesi competenti."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"La petizione

Il firmatario, che agisce a nome dell'associazione Gratte Papiers, ritiene che la decisione del Conseil général de l'Aude di realizzare una discarica nel sito di Lassac (comune di Sallèles Cabardès) non rispetterebbe la legislazione europea applicabile, nello specifico la direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 2006/12/CE¹, e l'articolo 7 della convenzione di Århus.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Nella comunicazione iniziale, la Commissione ha già espresso la propria opinione in merito alla presunta violazione della legislazione in materia di discariche (direttiva 1999/31/CE²). Riguardo all'eventuale inosservanza della convenzione di Århus, a cui l'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE³ ha dato pieno effetto, la Commissione ha precisato che, prima di esprimere la propria posizione, avrebbe chiesto informazioni di fatto alle autorità competenti francesi.

Nella loro risposta, le suddette autorità precisano che il precedente piano di smaltimento dei rifiuti domestici e assimilati (PDEDMA) del dipartimento dell'Aude risaliva al 1994. Nel marzo 2007 è stato approvato dal Conseil général un nuovo piano, ed è a quest'ultimo che il firmatario fa riferimento.

La direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi, tra cui figura il PDEDMA, è stata recepita nel diritto francese dal decreto n. 2006-578 del 22.5.2006. Nel caso menzionato dal firmatario, l'inchiesta pubblica si sarebbe svolta, secondo le autorità, conformemente alle disposizioni del decreto.

In realtà, l'inchiesta pubblica, regolamentata da un decreto del Conseil général del 22.11.2006, si è svolta dal 18.12.2006 al 18.1.2007 ed è stata prorogata fino al 26.1.2007 da un decreto del Conseil général del 10.1.2007. La commissione d'inchiesta ha organizzato 13 servizi permanenti in cinque sedi diverse. Il fascicolo messo a disposizione del pubblico conteneva: il progetto del piano, la nota esplicativa, la relazione ambientale e la sintesi non tecnica. Nei venti registri previsti nei centri, il pubblico ha espresso 444 osservazioni. La commissione

¹ GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.

² GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.

³ GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.

d'inchiesta ha inoltre ricevuto 63 comunicazioni.

Almeno quindici giorni prima dell'apertura dell'inchiesta e per tutta la sua durata, in tutti i comuni del dipartimento è stato affisso un avviso d'inchiesta. Su due testate regionali è stato inoltre pubblicato un avviso d'inchiesta.

L'insieme dei documenti relativi al PDEDMA e gli studi preliminari a cui faceva riferimento il piano sono stati messi a disposizione del pubblico sin dall'inizio della procedura e comunicati senza indugio a tutti coloro che ne facevano richiesta. Le autorità francesi aggiungono l'impossibilità da parte del Conseil général de l'Aude, in alcuni casi, di fornire determinati studi in quanto in possesso del committente interessato. Ha tuttavia trasmesso a quest'ultimo le richieste avanzate affinché potesse darne seguito positivo.

Riguardo allo studio (di cui alle pagine 15 e 16 della petizione) realizzato dalla società Arcadis, commissionato dal Syndicat mixte d'études (SMED), le autorità francesi precisano che detto studio è stato trasmesso al firmatario dopo il ricorso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (CADA). Poiché è un documento intermedio, il Conseil général de l'Aude ha adito la CADA per avere un parere sulla questione concernente la necessità di comunicare tale documento. Una volta ricevuto tale parere, il Conseil général ha trasmesso il summenzionato documento al richiedente. Secondo quanto aggiunto dalle autorità francesi, è stato inoltre avviato un procedimento dinanzi al tribunale amministrativo di Montpellier per rifiuto di trasmettere documenti amministrativi. Con ordinanza del 6.2.2007, il tribunale ha messo agli atti la rinuncia da parte del ricorrente, attuale firmatario, rifiutandone le conclusioni aggiuntive nei confronti del Conseil général.

La commissione d'inchiesta ha esaminato le osservazioni formulate e ha trasmesso al Conseil général l'insieme dei fascicoli, corredati di una relazione sullo svolgimento dell'inchiesta e, in un documento separato, le sue conclusioni motivate nonché il relativo parere sull'inchiesta.

Da quanto precede emerge che, nel caso di specie, la partecipazione del pubblico è avvenuta conformemente all'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE. Non spetta quindi alla Commissione esaminare la fondatezza delle osservazioni formulate dal firmatario in merito al contenuto di studi o documenti previsti nella procedura di adozione del PDEDMA dell'Aude.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione non ha constatato alcun elemento di violazione delle norme in materia di partecipazione del pubblico riguardo al PDEDMA dell'Aude, adottato nel marzo 2007."